

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/08/2018 n°05

Delibera n°	del 20/08/2018
--------------------	-----------------------

Oggetto: Giudizio Tartarello Alessandro C/AMAT S.p.A. – Affidamento patrocinio legale.

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il Responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:
Premesso che:

- l'ex dipendente sig. Tartarello Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Filiberto Morelli e Daniela Intelligente, notificava in data 20/09/2017 il ricorso ex art. 1, comma 48, della Legge 92/2012 (riforma Fornero) avverso il provvedimento di destituzione dal servizio del 15/02/2017, ns. prot. 2614/UP, comminato ai sensi dell'art. 45, comma 7, del R. D. 148/1931 Allegato A;
- la Società affidava la difesa legale all'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto con nota del 04/10/2017, ns. prot. 16875;
- il Giudice del lavoro, dott. ssa Annamaria Lastella, in data 20/11/2017, con decreto n. 36543/2017 rigettava la pretesa attorea (all.1);
- l'ex dipendente, con ricorso depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 1, commi 51 e ss. Legge 92/12, in data 29/12/2017, si opponeva al decreto di rigetto sopra citato;
- la Società affidava, in continuità al precedente incarico, la difesa legale all'avvocato Giuseppe Fanelli con nota del 28/02/2018, ns. prot. 4066;
- il Giudice del lavoro, dott. ssa Annamaria Lastella, in data 29/05/2018, con sentenza n. 2207/2018 rigettava l'opposizione proposta, confermava l'ordinanza emessa in data 20/11/2017 e condannava l'opponente a rifondere le spese di giudizio (all.2);
- l'ex dipendente sig. Tartarello Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Filiberto Morelli e Daniela Alessandro, ha notificato in data 25/07/2018 il reclamo ex art. 1, comma 58, della Legge 92/2012 per la riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2207/2018 emessa in data 29/05/2018 (all.3);
- Il 12 settembre 2018 è stata fissata l'udienza di discussione presso la Corte di Appello, sezione distaccata di Taranto.

Considerato che:

- l'affidamento dell'incarico professionale deve essere effettuato da un professionista del ramo;
- l'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto, già in precedenza con esito positivo, ha patrocinato in favore della Società i due precedenti giudizi;
- l'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto, ha presentato preventivo di spesa in data 26/07/2018, prot. 13674 (all.4).

Tanto premesso e considerato per le ragioni esposte si propone:

- di conferire l'incarico per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A. all'avvocato Giuseppe Fanelli del foro di Taranto, in continuità.

- Il Capo Unità Organizzativa AA.GG. , dott.ssa Tiziana Tursi _____
- Il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo: _____
- Il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca: _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il conferimento dell'incarico professionale per la difesa dell'Azienda avverso il ricorso proposto dall'ex dipendente Alessandro Tartarello all'avvocato Giuseppe Fannelli, in continuità agli incarichi precedentemente svolti;
- di riconoscere al legale le competenze di cui al preventivo di spesa del 26/07/2018, prot. 13674;
- di autorizzare la Direzione competente ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Proc. n. 20234

30 NOV 2017

AD	Amministratore Delegato	☒
CG	Direttore Generale	☒
CA	Direttore Amministrativo	☒
CT	Direttore Tecnico	☒
AP	Appalti / Contratti	☐
JCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UCC	Ufficio Cont. P.P.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Siaff. Qualità	☐

Proc. n. 7378/17 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto

IL TRIBUNALE DI TARANTO – GIUDICE DEL LAVORO –

in composizione monocratica nella persona del dr. A.LASTELLA

- letti gli atti ed i documenti di causa, sentiti i procuratori delle Parti, all'esito della discussione all'udienza del 7.11.2017;
- a scioglimento della riserva di cui alla predetta udienza;
- ha emesso la seguente

ORDINANZA EX LEGE 28 GIUGNO 2012 N° 92, ART. 1, COMMI 47-48-49

nella procedura fra

TARTARELLO ALESSANDRO, rappr. e dif. da avv. INTELLIGENTE DANIELA e MORELLI FILIBERTO

ricorrente

contro

AMAT spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. FANELLI GIUSEPPE A.

*convenuto***OSSERVA**

con ricorso depositato in Cancelleria in data 1.9.2017 adiva questa A.G. chiedendo dichiararsi nullo o illegittimo o inefficace il provvedimento di "destituzione" adottato nei propri confronti dall'AMAT spa con nota n. 264 del 15.2.2017, ordinando all'Azienda il proprio reintegro nel posto di lavoro precedentemente occupato; ovvero, in subordine, accordare la tutela di cui all'art. 18 commi 5 e 6 art. 18 come modificato dall'art. 42 legge 92/12.

resisteva la convenuta.

Su base documentale, in diritto ed allo stato degli atti, la procedura è stata all'odierna udienza discussa dai procuratori delle Parti e riservata per la decisione.

-----§§oo§§-----

I fatti.

Assunto il Tartarello dall'AMAT a tempo indeterminato nel dicembre 2005 con qualifica di operatore di esercizio incaricato del pubblico servizio di mezzi di linea, per fatti relativi al luglio-



agosto 2005- e dunque antecedenti all'assunzione in servizio – veniva coinvolto in processo penale conclusosi con sentenza del Tribunale Penale di Taranto che, ritenuto il Tartarello responsabile del reato di estorsione ascrittogli, lo condannava (sentenza 251/12) alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione e € 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di € 8.000,00 in favore della parte civile costituitasi.

Non irrevocabile la condanna, nelle more l'AMAT non assumeva provvedimenti disciplinari, consentendo al Tartarello di svolgere l'affidamento in prova, stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto - presso l'AMAT per altre due condanne definitive precedenti.

L'affidamento in prova veniva interrotto *de jure* dal passaggio in giudicato della sentenza n. 251/12.

Conosciuta la sentenza irrevocabile, in data 7.12.2016 il D.G. dell'AMAT nominava la Commissione di cui all'art. 53 del R.D. n. 148/31 ed, acquisita la relazione, in data 7.12.2016 avviava il procedimento disciplinare a carico di esso Tartarello, contestandogli la fattispecie di cui all'art. 45 punto 7 del Regolamento allegato al R.D. 148/73.

Ritenute non meritevoli le giustificazioni fornite dal ricorrente, il Direttore generale comminava la sanzione disciplinare espulsiva della “*destituzione dal servizio*” con decorrenza 15.2.2017, stragiudizialmente impugnata con lettera A/R ricevuta dall'AMAT il 9.3.2017.

IN DIRITTO

Per quanto può qui rilevare, e trattandosi di materia particolare ancora disciplinata dal R.D. 148/31, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il Giudice di legittimità, nella materia che qui occupa ha avuto modo di affermare e ribadire ciò che è ormai un principio acquisito *in subiecta materia*.

“Il dato centrale della materia del contendere tra le parti è infatti rappresentato dalla esattezza o non dell'assunto.....secondo il quale l'evoluzione della disciplina dei rapporti di lavoro in senso lato pubblici, i mutamenti organizzativi secondo moduli privatistici intervenuti nel tempo nell'ambito del servizio di pubblico trasporto nonché il lungo processo di delegificazione della disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931 comporterebbero la tacita abrogazione della disciplina speciale dettata dall'all. A al R.D. in materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, in favore della più generale e meglio garantista normativa di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

..... la soluzione non può che essere nel senso della permanenza della disciplina speciale di cui al R.D. del 1931.

Questa Corte ha infatti anche di recente ricordato (cfr. Cass. 22 maggio 2009 n. 11929), anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure residuale (al di là del tema relativo all'applicabilità dell'art. 58 di tale decreto in materia di giurisdizione, definitivamente risolto nel senso della giurisdizione ordinaria sui relativi rapporti di lavoro) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301 del 2004).



In particolare è stato ribadito che secondo la giurisprudenza della Corte tale lavoro "è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus" o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento.

Si è conseguentemente escluso (.....), che le leggi generali sul rapporto di lavoro subordinato privato abbiano abrogato implicitamente le disposizioni della disciplina speciale, "dovendo invece trovare applicazione il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore.

Siffatto approccio disciplinare appare particolarmente pertinente che riguarda la disciplina delle sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, anche quanto alle relative procedure di irrogazione.

Trattasi infatti di un corpus unitario, molto articolato, sia per quanto riguarda le mancanze che possono dar luogo alle sanzioni specificatamente ad esse correlate sia in ordine alla procedure da seguire e agli organi che vi partecipano.

Trattandosi di disciplina molto datata, essa può presentare lacune o imprecisioni, sul piano delle procedure previste per l'accertamento delle mancanze disciplinari nel necessario rispetto del contraddittorio con l'incolpato.

Lacune o imprecisioni che l'interprete deve tentare di colmare, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme (cfr. ad es. Cass. 10 luglio 2012 n. 11543), la loro possibile interpretazione estensiva o la loro integrazione analogica".

-----*****-----

Ciò necessariamente premesso, ciò di cui principalmente si duole è che cattiva applicazione della normativa *de qua* avrebbe fatto l'AMAT spa, in quanto la disciplina dell'art. 45 n. 7 R.D. citato dispone che "è soggetto alla destituzione chi sia incorso in una condanna penale, sia pure condizionale, per delitti mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportato la pena dell'interdizione dai pubblici uffici": e poiché nel caso che qui occupa il Tartarello è stato condannato per il delitto di estorsione alla reclusione per anni tre e alla multa, non essendo stata ordinata la pena accessoria della interdizione dai PP.UU., mancherebbe il requisito per l'irrogazione della destituzione.

Se parte ricorrente invoca, ai fini della legittimità del licenziamento, che il Taratarello dovrebbe aver riportato condanna principale e pena accessoria, non considera evidentemente la disgiuntiva (o), che va letta nel senso che la destituzione può essere disposta: 1) o quando è stata solo inflitta pena detentiva e/o pecuniaria (e tanto basta per la destituzione): 2) *o anche quando* in aggiunta è stata applicata pena accessoria. Né va dimenticato che il reato di estorsione prevede quali sanzioni solo la reclusione e la multa, e non altre pene accessorie quale l'interdizione dai pubblici uffici, di talchè, ove voglia rendersi aderente il principio della norma (volta a sanzionare fatti di assoluta gravità), non può certo, in termini di ragionevolezza, desumersi che un reato sì grave come l'estorsione vada immune da provvedimenti sanzionatori sol perché il legislatore non vi ha previsto la pena accessoria dell'interdizione dai PP.UU.

Ed in mancanza di un intervento specifico del legislatore in tal senso non è consentito supplirvi con interpretazioni che di fatto appaiono smentite dalla lettera della norma.

In tal senso il provvedimento di destituzione è immune da censure.

-----§§oo§§-----



Parte ricorrente si duole anche della tardività della contestazione disciplinare e dell'adozione della destituzione, in quanto già in data 21.1.2015 l'Azienda veniva a conoscenza, tramite la notifica dell'atto di pignoramento da parte del legale della P.C. Scognamiglio da cui emergeva la sentenza di primo grado di condanna, ancora oggetto di gravame giudiziario, la riferibilità della condanna al Tartarello, il reato ascrittogli e la pena inflitta.

L'AMAT spa, dal canto suo, sostiene che la conoscenza della definitività della sentenza pervenne all'AMAT 26/28.1.2016.

Ora, che la sentenza irrevocabile sia stata resa nota alla AMAT spa il 28.1.2016 è fatto incontrovertibile, essendo stata pronunciata in quella data dalla S.C. l'inammissibilità del gravame.

Sul punto ritiene questo Giudice di doversi soffermare su proprio orientamento, fatto proprio anche in altre recenti procedure, e che qui di seguito si riporta.

Ritiene questo Giudicante che valga l'esatto contrario delle doglianze mosse dal ricorrente in termini di "tardività".

Essendo ben nota e non abbisognevole di ulteriori defatiganti citazioni la giurisprudenza a tenor della quale la "tempestività" va valutata non in maniera meccanica ed apodittica, ma con riferimento alle peculiarità ed agli accertamenti necessari del caso concreto, probabilmente ad avviso di chi scrive l'AMAT spa spa sarebbe incorsa in censure di imprudente accelerazione dei tempi (con ovvio pregiudizio del ricorrente) ove solo sulla base della conoscenza di indagini interne avesse avviato la procedura..

Ché anzi essersi mossa in termini disciplinari ad irrevocabilità già conseguita ridonda in giudizio di favore nei confronti dell'AMAT spa spa, che si è limitata all'apertura del procedimento disciplinare ed all'intimazione di destituzione solo a pronuncia della cassazione avvenuta: in tal modo, di fatto, non pregiudicando oltre misura il dipendente ed assumendo una condotta valutativa estremamente prudente e di adeguata riflessione.

L'eccezione di tardività della contestazione e del licenziamento vanno pertanto rigettate.

La domanda attorea va rigettata nella sua interezza.

Spese compensate, avuto riguardo alla qualità delle Parti ed alla complessità della materia.

P.Q.M.

Rigetta la domanda.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Taranto, 20.11.2017

*Il Giudice del Lavoro
Dr. Annamaria Lastella*



Proc. n. 11154/17 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto

IL TRIBUNALE DI TARANTO – GIUDICE DEL LAVORO –

in composizione monocratica nella persona del dr. A.LASTELLA

- letti gli atti ed i documenti di causa, sentiti i procuratori delle Parti, all'esito della discussione all'udienza del 16.5.2018;
- a scioglimento della riserva di cui alla predetta udienza;
- ha emesso la seguente

SENTENZA EX LEGE 28 GIUGNO 2012 N° 92, ART. 1, COMMI 51 E SS.

nella procedura fra

TARTARELLO ALESSANDRO, rappr. e dif. da avv. INTELLIGENTE DANIELA e MORELLI FILIBERTO

ricorrente

contro

AMAT spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. FANELLI GIUSEPPE A.

convenuto

OSSERVA

Con ricorso depositato in Cancelleria ai sensi dell'art. 1 commi 51 e ss. Legge 92712 in data 29.12.2017 Tartarello Alessandro si opponeva all'ordinanza emessa ex art. 1 commi 47, 48, 49 legge 22/12, all'esito della fase sommaria, in data 20.11.2017, che rigettava il ricorso con cui esso ricorrente chiedeva dichiararsi nullo o illegittimo o inefficace il provvedimento di "destituzione" adottato nei propri confronti dall'AMAT spa con nota n. 264 del 15.2.2017, ordinando all'Azienda il proprio reintegro nel posto di lavoro precedentemente occupato; ovvero, in subordine, accordare la tutela di cui all'art. 18 commi 5 e 6 art. 18 come modificato dall'art. 42 legge 92/12.

Resisteva la convenuta opposta AMAT SPA.

La procedura, decidibile documentalmente (v. ordinanza a scioglimento di riserva in atti), è stata all'odierna udienza discussa dai procuratori delle Parti e riservata per la decisione.

-----***-----

Prot. n.	10052	
dal	04 GIU. 2018	
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agricoltura / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sedia	☐
UIS	Informatica / Servizi	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRA	☒
RAG	Unità Regionale	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Il fatto, incontestato nel suo essere ontologico anche in questa sede, e come già deliberato in sede di fase sommaria, è il seguente.

Assunto il Tartarello dall'AMAT a tempo indeterminato nel dicembre 2005 con qualifica di operatore di esercizio incaricato del pubblico servizio di mezzi di linea, per fatti relativi al luglio-agosto 2005- e dunque antecedenti all'assunzione in servizio – veniva coinvolto in processo penale conclusosi con sentenza del Tribunale Penale di Taranto che, ritenuto il Tartarello responsabile del reato di estorsione ascrittogli, lo condannava (sentenza 251/12) alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione e € 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di € 8.000,00 in favore della parte civile costituitasi.

Non irrevocabile la condanna, nelle more l'AMAT non assumeva provvedimenti disciplinari, consentendo al Tartarello di svolgere l'affidamento in prova, stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto - presso l'AMAT per altre due condanne definitive precedenti.

L'affidamento in prova veniva interrotto *de jure* dal passaggio in giudicato della sentenza n. 251/12.

Conosciuta la sentenza irrevocabile, in data 7.12.2016 il D.G. dell'AMAT nominava la Commissione di cui all'art. 53 del R.D. n. 148/31 ed, acquisita la relazione, in data 7.12.2016 avviava il procedimento disciplinare a carico di esso Tartarello, contestandogli la fattispecie di cui all'art. 45 punto 7 del Regolamento allegato al R.D. 148/73.

Ritenute non meritevoli le giustificazioni fornite dal ricorrente, il Direttore generale comminava la sanzione disciplinare espulsiva della "destituzione dal servizio" con decorrenza 15.2.2017, stragiudizialmente impugnata con lettera A/R ricevuta dall'AMAT il 9.3.2017.

-----§§oo§§-----

In questa fase oppositiva non si può che prendere atto che i motivi di opposizione ripercorrono pedissequamente i motivi già posti a base del ricorso sommario: in sostanza, nulla di nuovo prospettando, se ne richiede la rivisitazione.

Se così è, non può allora che integralmente riportarsi alla ordinanza impugnata, che così motivava.

"Trattandosi di materia particolare ancora disciplinata dal R.D. 148/31, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il Giudice di legittimità, nella materia che qui occupa ha avuto modo di affermare e ribadire ciò che è ormai un principio acquisito in subiecta materia: "Il dato centrale della materia del contendere tra le parti è infatti rappresentato dalla esattezza o non dell'assunto.....secondo il quale l'evoluzione della disciplina dei rapporti di lavoro in senso lato pubblici, i mutamenti organizzativi secondo moduli privatistici intervenuti nel tempo nell'ambito del servizio di pubblico trasporto nonché il lungo processo di delegificazione della disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931 comporterebbero la tacita abrogazione della disciplina speciale dettata dall'all. A al R.D. in materia di procedimento disciplinare degli autoferrottranvieri, in favore della più generale e meglio garantista normativa di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

..... la soluzione non può che essere nel senso della permanenza della disciplina speciale di cui al R.D. del 1931.



Questa Corte ha infatti anche di recente ricordato (cfr. Cass. 22 maggio 2009 n. 11929), anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure residuale (al di là del tema relativo all'applicabilità dell'art. 58 di tale decreto in materia di giurisdizione, definitivamente risolto nel senso della giurisdizione ordinaria sui relativi rapporti di lavoro) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301 del 2004).

In particolare è stato ribadito che secondo la giurisprudenza della Corte tale lavoro "è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus" o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento.

Si è conseguentemente escluso (.....), che le leggi generali sul rapporto di lavoro subordinato privato abbiano abrogato implicitamente le disposizioni della disciplina speciale, "dovendo invece trovare applicazione il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore.

Siffatto approccio disciplinare appare particolarmente pertinente che riguarda la disciplina delle sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, anche quanto alle relative procedure di irrogazione.

Trattasi infatti di un corpus unitario, molto articolato, sia per quanto riguarda le mancanze che possono dar luogo alle sanzioni specificatamente ad esse correlate sia in ordine alla procedure da seguire e agli organi che vi partecipano.

Trattandosi di disciplina molto datata, essa può presentare lacune o imprecisioni, sul piano delle procedure previste per l'accertamento delle mancanze disciplinari nel necessario rispetto del contraddittorio con l'incolpato.

Lacune o imprecisioni che l'interprete deve tentare di colmare, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme (cfr. ad es. Cass. 10 luglio 2012 n. 11543), la loro possibile interpretazione estensiva o la loro integrazione analogica".

-----*****-----

Ciò necessariamente premesso, ciò di cui principalmente si duole è che cattiva applicazione della normativa de qua avrebbe fatto l'AMAT spa, in quanto la disciplina dell'art. 45 n. 7 R.D. citato dispone che "è soggetto alla destituzione chi sia incorso in una condanna penale, sia pure condizionale, per delitti mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportato la pena dell'interdizione dai pubblici uffici": e poiché nel caso che qui occupa il Tartarello è stato condannato per il delitto di estorsione alla reclusione per anni tre e alla multa, non essendo stata ordinata la pena accessoria della interdizione dai PP.UU., mancherebbe il requisito per l'irrogazione della destituzione.

Se parte ricorrente invoca, ai fini della legittimità del licenziamento, che il Tartarello dovrebbe aver riportato condanna principale e pena accessoria, non considera evidentemente la disgiuntiva (o), che va letta nel senso che la destituzione può essere disposta: 1) o quando è stata solo inflitta pena detentiva e/o pecuniaria (e tanto basta per la destituzione); 2) o anche quando in aggiunta è stata applicata pena accessoria. Né va dimenticato che il reato di estorsione prevede quali sanzioni solo la reclusione e la multa, e non altre pene accessorie quale l'interdizione dai pubblici uffici, di talchè, ove voglia rendersi aderente il principio della norma (volta a sanzionare fatti di assoluta gravità), non può certo, in termini di ragionevolezza, desumersi che un reato sì grave come l'estorsione vada immune da provvedimenti sanzionatori sol perché il legislatore non vi ha previsto la pena accessoria dell'interdizione dai PP.UU.

Ed in mancanza di un intervento specifico del legislatore in tal senso non è consentito supplirvi con interpretazioni che di fatto appaiono smentite dalla lettera della norma.



In tal senso il provvedimento di destituzione è immune da censure.

-----§§oo§§-----

Parte ricorrente si duole anche della tardività della contestazione disciplinare e dell'adozione della destituzione, in quanto già in data 21.1.2015 l'Azienda veniva a conoscenza, tramite la notifica dell'atto di pignoramento da parte del legale della P.C. Scognamiglio da cui emergeva la sentenza di primo grado di condanna, ancora oggetto di gravame giudiziario, la riferibilità della condanna al Tartarello, il reato ascrittogli e la pena inflitta.

L'AMAT spa, dal canto suo, sostiene che la conoscenza della definitività della sentenza pervenne all'AMAT 26/28.1.2016.

Ora, che la sentenza irrevocabile sia stata resa nota alla AMAT spa il 28.1.2016 è fatto incontrovertibile, essendo stata pronunciata in quella data dalla S.C. l'inammissibilità del gravame.

Sul punto ritiene questo Giudice di doversi soffermare su proprio orientamento, fatto proprio anche in altre recenti procedure, e che qui di seguito si riporta.

Ritiene questo Giudicante che valga l'esatto contrario delle doglianze mosse dal ricorrente in termini di "tardività".

Essendo ben nota e non abbisognevole di ulteriori defatiganti citazioni la giurisprudenza a tenor della quale la "tempestività" va valutata non in maniera meccanica ed apodittica, ma con riferimento alle peculiarità ed agli accertamenti necessari del caso concreto, probabilmente ad avviso di chi scrive l'AMAT spa spa sarebbe incorsa in censure di imprudente accelerazione dei tempi (con ovvio pregiudizio del ricorrente) ove solo sulla base della conoscenza di indagini interne avesse avviato la procedura..

Ché anzi essersi mossa in termini disciplinari ad irrevocabilità già conseguita ridonda in giudizio di favore nei confronti dell'AMAT spa, che si è limitata all'apertura del procedimento disciplinare ed all'intimazione di destituzione solo a pronuncia della Cassazione avvenuta: in tal modo, di fatto, non pregiudicando oltre misura il dipendente ed assumendo una condotta valutativa estremamente prudente e di adeguata riflessione.

L'eccezione di tardività della contestazione e del licenziamento vanno pertanto rigettate".

-----§§oo§§-----

In assenza di nuove prospettazioni di natura giuridica oppositive, e volgendo la disamina della vicenda che qui impegna su base documentale ed in diritto, tale assenza di novità comporta ex se la conferma dell'ordinanza opposta, con rigetto dell'opposizione.

Le spese di procedura seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza emessa in data 20.11.2017.

Condanna l'opponente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre IVA, CAP, CU ove dovuto, rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Taranto, 29.5.2018

Il Giudice del Lavoro - Dr. Annamaria Lastella

Copia

Studio Legale
Avv. Filiberto Morelli
Avv. Daniela Intelligente
Via Vincenzo Pupino, 3 - Taranto
Tel./fax 099/6525830
Cell. 3393071745 - 3205677177
PEC: morelli.filiberto@oravta.legalmail.it
intelligente.daniela@oravta.legalmail.it



CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEDE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Reclamo ex art.1, comma 58, della Legge 92/2012

Del Signor TARTARELLO Alessandro (c.f. TRTLSN75H10L049D),
residente in San Giorgio Jonico (Taranto) alla via G. Carducci n.28/D
ed elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Vincenzo Pupino n.3
presso e nello studio dell'avv. Filiberto Morelli (c.f.
MRLFBR69P16L049N) e dell'avv. Daniela Intelligente (c.f.
NTLDNL68D57L049K), che lo rappresentano e difendono giusta
procura in calce al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le
comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti recapiti PEC
filiberto.morelli@oravta.legalmail.it
intelligente.daniela@oravta.legalmail.it FAX 099 6525830

co n t r o

l'AMAT (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) S.p.A. , in
persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto
alla via Cesare Battisti n.657

per la riforma

della sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro n. 2207/2018,
(G.U. dott.ssa Lastella) emessa in data 29.5.2018, pubblicata in pari
data e comunicata a mezzo PEC dalla Cancelleria in data 01.6.2018

F a t t o

Il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato dall'AMAT S.p.A. nel
dicembre dell'anno 2005 con la qualifica di operatore di esercizio
(parametro 158) di cui al CCNL di categoria, incaricato dello svolgimento

Si deposita
entro il 02/8/18
avv. Daniela Intelligente

di un pubblico servizio quale la conduzione di mezzi di linea di trasporto urbano.

Per fatti relativi ad un periodo (agosto-settembre 2005) antecedente l'assunzione, a tempo indeterminato, il Tartarello veniva coinvolto in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 629 c.p..

La vicenda si concludeva con la sentenza n. 251/2012 con cui la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Taranto riteneva l'odierno reclamante responsabile del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di tre anni e cinque mesi di reclusione, al pagamento di € 400,00 di multa, delle spese processuali nonché di € 8.000,00, oltre accessori, in favore del signor Scognamiglio costituitosi parte civile.

Con tale statuizione (confermata nei successivi gradi di giudizio) non veniva inflitta al ricorrente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, **risultando pertanto inapplicabile, nei suoi confronti, sul piano disciplinare, la fattispecie della destituzione prevista dall'art.45 n.7 del R.D. 148/1931.**

Venuta a conoscenza della sentenza di condanna riportata dal **Tartarello in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi eseguita, il giorno 21.01.2015**, da parte dello Scognamiglio, **l'AMAT non assumeva alcuna iniziativa nei confronti del proprio dipendente né in termini di sospensione cautelare dal servizio (art.46 R.D. 148/1931) né di avvio del procedimento disciplinare con la relativa contestazione degli addebiti (art.55 R.D. 148/1931) limitandosi esclusivamente, a partire dalla busta paga di febbraio 2015, ad accantonare, nella misura di legge, le somme stipendiali per consentirne l'assegnazione alla parte civile (cfr. busta paga febbraio 2015, cod. 358 – "Altre ritenute" - € 261,00).**

La decisione di mantenere in servizio il proprio dipendente anche in seguito alla condanna penale riportata per una condotta extra lavorativa consentiva al ricorrente di beneficiare, a partire dal 20.02.2015, del regime di affidamento in prova concesso dal Tribunale di Sorveglianza per l'espiazione delle pene derivanti da due pregresse sentenze di condanna,



previo parere favorevole espresso dai Servizi Sociali dopo avere accertato presso l'AMAT la permanenza del rapporto di lavoro.

A conferma della correttezza della scelta dell'Azienda di non interrompere il rapporto contrattuale con il proprio dipendente in presenza di tre sentenze di condanna, v'è la circostanza che la prosecuzione del rapporto di lavoro è stata caratterizzata - come sempre - dalla puntualità e dalla dedizione nello svolgimento delle mansioni affidate nonché da un rapporto disteso, regolare e rispettoso nei confronti dell'utenza, dei colleghi e dei superiori gerarchici. L'espletamento del servizio da parte del Tartarello si protraeva così ininterrottamente per 1 anno e 2 mesi dalla conoscenza della sentenza di condanna 251/2012 fino al 28.02.2016, data in cui il reclamante veniva costretto ad interrompere lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, essendo intervenuta nel frattempo la conferma in Cassazione della suddetta sentenza con conseguente superamento del limite di pena previsto per beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova.

Sebbene il quadro fattuale relativo al Tartarello (3 sentenze di condanna) fosse identico a quello che nel gennaio 2015 aveva indotto l'AMAT a conservare il rapporto contrattuale con il proprio dipendente, inopinatamente, a seguito della scarcerazione dello stesso, nell'ottobre 2016, la stessa Azienda non lo riammetteva in servizio ma - nominata la Commissione di cui all'art.53 del R.D. 148/1931 ed acquisita la relazione - a distanza di quasi due anni dalla conoscenza della sentenza n.251/2012, con nota n.20527 del 07.12.2016 avviava il procedimento disciplinare a carico del reclamante.

In particolare, con la suddetta nota, il **Direttore Generale dell'AMAT contestava al Tartarello la fattispecie di cui all'art. 45 punto 7 del Regolamento All. A del R.D. 148/1931, ritenendo sufficiente ad integrarla la sentenza penale di condanna n.251/2012 sebbene priva della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici.**

Ritenute non meritevoli di accoglimento le giustificazioni presentate dal reclamante, la predetta contestazione preludeva alla sanzione disciplinare della destituzione dal servizio (licenziamento) con decorrenza dal 16.02.2017 comminata dal Direttore Generale con nota n.2614/UP del



15.02.2017, impugnata stragiudizialmente con lettera raccomandata a.r. del 06.3.2017 ricevuta dall'AMAT in data 09.3.2017.

Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio insorgeva il signor Tartarello con ricorso proposto ai sensi dell'art.1, comma 48, L.92/2012 innanzi al Tribunale del Lavoro di Taranto a cui chiedeva – previo accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare – di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con conseguente condanna al pagamento dell' indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali nella misura e con la decorrenza prevista dall' art. 18, comma 4, della L. 300/70.

In subordine, laddove fosse stata ritenuta applicabile la tutela di cui all'art.18, comma 5 dello Statuto dei Lavoratori, chiedeva la condanna dell'Azienda Municipalizzata di Trasporto al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a n.24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, in via ulteriormente gradata – ove ritenuta l'operatività del comma 6 del medesimo art.18 - al pagamento della citata indennità nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa ritenuta di giustizia.

Costituitasi in giudizio l'AMAT con memoria del 12.10.2017, all'udienza del 7.11.2017, la causa, a seguito della discussione orale, veniva introitata per la decisione .

Con ordinanza n.36543/2017, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC il 29.11.2017, e successivamente notificata dall'AMAT l'11.12.2017, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica ed in sede di cognizione sommaria, rigettava il gravame proposto con compensazione delle spese tra le parti.

Avviata la fase di merito con il ricorso in opposizione ex art.1, comma 51, L.92/2012, la causa veniva introitata per la decisione all'udienza del 16.5.2018 a seguito della discussione delle parti.

Con sentenza n.2207/2018, comunicata a mezzo PEC in data 01.6.2018, il Tribunale del Lavoro di Taranto (G.U. dott.ssa La Stella) rigettava il ricorso ritenendo infondate le censure mosse per le seguenti ragioni.



1) Quanto all'applicazione dell'art. 45, n.7, R.D. 148/1931 il Giudicante ha ritenuto corretto l'operato dell'AMAT in quanto a suo dire:

1a) la lettera della norma ed in particolare la presenza della disgiuntiva "o" porterebbe a ritenere che *"la destituzione possa essere disposta : 1) o quando è stata solo inflitta la pena detentiva e/o pecuniaria (e tanto basta per la destituzione): 2) o anche quando in aggiunta è stata applicata pena accessoria."*

1b) l'interpretazione fornita dal ricorrente non sarebbe accoglibile poiché porterebbe alla irragionevole conclusione che *"un reato sì grave come l'estorsione vada immune da provvedimenti sanzionatori sol perché il legislatore non vi ha previsto l'interdizione dai PP.UU."*

2) Quanto alla tardività della contestazione disciplinare e della conseguente adozione del provvedimento sanzionatorio della destituzione dal servizio, il vizio non sussisterebbe essendosi correttamente attivata l'AMAT solo dopo essere giunta a conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione che aveva reso definitiva la condanna del Tartarello, tutelando in tal modo il dipendente serbando una condotta valutativa estremamente prudente.

V'è però che la suddetta statuizione si appalesa errata ed ingiusta sicché il Taratarello si vede ora costretto ad incardinare innanzi a codesta Ecc. ma Corte di Appello – Sezione Lavoro il giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. 92/2012 per ottenerne la riforma e di conseguenza l'accertamento della illegittimità del licenziamento per i seguenti motivi di

D i r i t t o

In limine

Ai sensi dell'art. 434 c.p.c. si evidenzia preliminarmente che oggetto del presente reclamo è l'intero impianto motivazionale della sentenza n. 2207/2018 attraverso cui il Giudice di prime cure è pervenuto all'erronea conclusione di ritenere legittima la sanzione disciplinare inflitta al Tartarello e di conseguenza la sua estromissione dall'organico dell'AMAT.

La statuizione si appalesa viziata:

- a) da una lettura atomistica della fattispecie di cui al n.7, del tutto avulsa dal reticolato normativo dell'art. 45 R.D. 148/31. Ove il Giudicante avesse correttamente e doverosamente proceduto ad

una lettura sistematica della suddetta norma avrebbe avuto agevole contezza della circostanza che presupposto indefettibile per la contestazione dell'art. 45 n. 7 è l'esistenza di una condanna accompagnata dalla pena accessoria dell'interdizione dai PP.UU. e che, **contrariamente a quanto ritenuto, un reato grave come l'estorsione è suscettibile di produrre la destituzione imponendo però all'AMAT di infliggerla previo accertamento della sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 45 del R.D.148/1931;**

- b) dall'aberrante conclusione, sotto il profilo giuridico, della alternatività tra le due ipotesi contemplate dall'art. 45 n.7 (sentenza di condanna semplice o con pena accessoria). Tale affermazione si appalesa *ictu oculi* errata per il semplice motivo che, per sua natura, la pena accessoria non può esistere autonomamente ma presuppone sempre una sentenza di condanna, cui appunto accede. **Ciò comporta, sul piano logico, che laddove il legislatore avesse voluto legare la destituzione comunque alla semplice sentenza di condanna (come affermato dal primo Giudice) si sarebbe limitato alla prima parte della norma prevedendo la sanzione espulsiva per che sia incorso in condanna penale. Poiché invece ha attribuito centralità alla pena della interdizione dai PP.UU. l'ha espressamente richiamata quale condizione di operatività della fattispecie di cui all'art.45 n.7;**

- c) dalla circostanza che il Giudicante ha incredibilmente ritenuto tempestiva la contestazione dell'addebito ancorando tale valutazione al momento in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione.

Ciò senza considerare che, per pacifico insegnamento della Suprema Corte, è al momento della conoscenza del fatto imputabile al lavoratore che va fissato il *dies a quo* di valutazione della tempestività dell'esercizio del potere disciplinare senza che possa assumere rilievo la pendenza del



giudizio in terzo grado stante l'autonomia dei due procedimenti.

Ciò detto, in termini schematici, ai fini della deliberazione sommaria di ammissibilità dell'impugnativa, si passa ora ad evidenziare nel dettaglio le argomentazioni che sorreggono il presente reclamo giustificando la riforma della sentenza n.2207/2018.

A) Sulla erronità della sentenza nella parte relativa alla applicabilità dell'art. 45 n.7 R.D. 148/1931.

Dalla lettura della sentenza emerge che il Giudice di prime cure ha rigettato il motivo relativo alla inapplicabilità della norma indicata in rubrica sul presupposto che la presenza della "o" disgiuntiva sta ad indicare che la destituzione possa essere disposta tanto in presenza di una condanna a pena detentiva o pecuniaria, quanto in presenza della medesima condanna accompagnata dall'interdizione dai PP.UU. Il Giudice di prime cure, nel fornire la propria interpretazione della norma, ha pertanto optato per configurare due fattispecie alternative entrambe convergenti nell'effetto di determinare l'estinzione del rapporto di lavoro.

V'è però che tale opzione esegetica non può essere condivisa **per inconciliabilità logica con l'art.20 c.p.** che indica chiaramente la natura della pena accessoria distinguendola dalla pena principale.

La suddetta norma codicistica prevede infatti che le pene principali *"sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa"*.

Non v'è dubbio che le pene accessorie si pongono in rapporto di causa/effetto con la sentenza di condanna e si caratterizzano per l'essere una conseguenza che deriva direttamente ope legis da quest'ultima.

Se la pena accessoria presuppone, pertanto, ontologicamente una sentenza di condanna rappresentando un effetto della stessa, palesemente errata sul piano logico e giuridico è l'interpretazione esegetica abbracciata dal Tribunale dell'alternatività tra le due fattispecie.



Ed infatti, se come ritenuto dal Giudice di prime cure, il legislatore avesse ritenuto sufficiente, ai fini della destituzione, la semplice condanna penale non accompagnata dalla pena accessoria della destituzione dai PP.UU. si sarebbe limitato alla sola stesura della prima parte del testo normativo laddove si prevede la sanzione espulsiva per chi sia incorso in condanna penale per delitti mancati o solo tentati.

Ciò perché sarebbe stata ovviamente assorbita da tale fattispecie anche la destituzione di chi ha riportato l'interdizione dai pubblici uffici che, come pena accessoria, può esistere solo in presenza di una sentenza di condanna.

Il legislatore, invece, ha completato il testo del punto 7 dell'art. 45 facendo espressamente riferimento alla pena accessoria dell'interdizione dai PP.UU.

Il senso logico di tale completamento non può che rinvenirsi nella volontà di attribuire centralità a tale elemento che tipizza l'ipotesi destitutiva in questione rappresentandone il connotato identificativo.

Per poter essere legittimamente effettuata, la contestazione dell'art. 45 n.7 richiede pertanto l'esistenza di una sentenza di condanna accompagnata dall'interdizione dai PP.UU. che nella specie manca essendo stato il ricorrente condannato alla sola pena detentiva.

*** **

Né peraltro tale interpretazione può essere ritenuta lacunosa in termini di ragionevolezza, come sostenuto dal Tribunale di Taranto, in quanto porterebbe a desumere che *"un reato sì grave come l'estorsione vada immune da provvedimenti sanzionatori sol perché il legislatore non vi ha previsto la pena accessoria dell'interdizione dai PP.UU."*.

A tale illogica conclusione è giunto autonomamente il primo Giudicante che, con tale affermazione, dimostra di non aver colto la direzione della censura mossa oltre ad aver omesso di analizzare sistematicamente nel suo complesso l'impianto normativo dell'art. 45 del R.D.148/1931.

Ed infatti non è oggetto di contestazione la circostanza che l'art. 45 sia volto a sanzionare fatti di assoluta gravità (tra i quali, in astratto, può essere ovviamente ricompresa anche l'estorsione) ma codesta difesa ha invece evidenziato l'illegittima applicazione dell'art.45 da parte dell'AMAT in assenza dei necessari presupposti per la sua operatività.



Per avere contezza della inapplicabilità dell'art. 45 alla fattispecie che ci occupa è necessario procedere all'esame analitico del dato normativo.

Dall'analisi della struttura della norma e delle fattispecie in essa elencate emerge che, ai fini destitutori, viene attribuito rilievo disciplinare a condotte illecite penalmente rilevanti che hanno il loro denominatore comune nella circostanza che debba trattarsi di **fatti commessi nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa e a condanne penali che siano accompagnate dalla pena accessoria dell'interdizione dai PP.UU.**

Pertanto – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice - l'art. 45 del R.D. 148/1931 avrebbe potuto trovare applicazione, laddove il Tartarello avesse commesso il reato di estorsione in servizio, potendo in tal caso l'AMAT contestare la fattispecie di cui al n.5 che contempla l'ipotesi del dipendente che trae ingiusto profitto, in termini di indebita percezione di denaro (reato per il quale T. ha riportato la condanna penale), a carico del pubblico per fatti connessi al servizio.

Nel caso di specie, però, non sussistono i presupposti, poiché il Tartarello non ha commesso il reato nello svolgimento della proprio servizio (risalendo i fatti ad epoca antecedente - agosto /settembre 2005 l'instaurazione del rapporto di lavoro - 12 dicembre 2005 !!) né è stato attinto da condanna con interdizione dai PP.UU., sicché l'AMAT ha illegittimamente destituito il ricorrente contestando l'art. 45 n. 7 in assenza dell' elemento che ne giustifica l'applicazione (condanna alla pena accessoria).

Per quanto innanzi esposto, dalla insussistenza della fattispecie disciplinare contestata (art. 45, n.7, R.D. 148/1931) per l'assenza del suo connotato tipico, ne discende il diritto del ricorrente ad avere accesso alla tutela reintegratoria di cui al 4° comma dell'art.18 L.300/1970 e ss.mm. nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura conseguente all'applicazione dei parametri ivi previsti.

B) Erroneità della sentenza nella parte relativa alla tardività della contestazione.

Il Tribunale di Taranto ha ritenuto immune dal vizio di tardività il procedimento disciplinare avviato da AMAT sul presupposto che l'Azienda, prima di aprire tale procedimento, sarebbe stata tenuta ad attendere la definizione del procedimento penale con la sentenza della Corte di Cassazione.

Poiché tale sentenza, che ha reso irrevocabile la condanna penale, è intervenuta il 28.01.2016, il Tribunale ha ritenuto legittima, in termini di tempestività, la condotta dell'AMAT poiché ha scelto di aprire il procedimento disciplinare e di intimare la destituzione solo nel momento in cui è divenuta definitiva la sentenza n.251/2012 con la conferma in Cassazione, assumendo in tal modo una condotta valutativa assolutamente prudente e di adeguata riflessione rispetto al dipendente.

V'è però che tale motivazione si appalesa erronea ponendosi in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, a tutela del principio dell'immediatezza della contestazione, non consente al datore di lavoro di attendere gli esiti del procedimento penale prima di procedere alla contestazione dell'addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiono ragionevolmente sussistenti.

In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che "ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto nelle sue linee essenziali al lavoratore medesimo senza che possa assumere rilievo la pendenza del giudizio in terzo grado stante l'autonomia tra i due procedimenti e la circostanza che l'eventuale accertamento della irrilevanza penale del fatto non determina di per sé l'assenza dell'analogo disvalore in sede disciplinare" (Cass. Sez. Lav. 12.01.2016 n. 281; 05.5.2016 n. 9051; n.4710/2010 ; n.4724/2014).

In particolare, in caso di licenziamento disciplinare per fatto per il quale è stato attivato il procedimento penale la giurisprudenza ha avuto modo di



chiarire che costituisce violazione del principio dell'immediatezza ex art. 7 S.L. il contestare l'episodio, pur avendone conoscenza, solo all'esito della conclusione del giudizio penale senza sospendere cautelativamente il dipendente (Cass. Sez. Lav. 11.01.2006 n.241).

Escluso pertanto che l'azienda dovesse attendere la definizione della vicenda penale con la sentenza di terzo grado, nella specie è evidente la violazione del principio dell'immediatezza che vizia in radice la sanzione disciplinare inflitta.

Sotto il profilo rilevante della riferibilità dei fatti al Tartarello, non risponde al vero la circostanza, indicata nella contestazione degli addebiti, che l'Azienda avrebbe appreso della sentenza di condanna del Tartarello in data 26.8.2016 in seguito all'invio della stessa da parte del legale del reclamante. E' piuttosto vero che l'Amat veniva a conoscenza dei fatti molto tempo prima e precisamente il 21.01.2015 allorquando il legale del signor Scognamiglio le notificava l'atto di pignoramento presso terzi da cui emergeva l'esistenza della sentenza del Tribunale Penale di Taranto (confermata in appello), la riferibilità della condanna al Tartarello, il reato ascrittogli e la pena inflitta **con conseguente possibilità per l'Azienda di formulare tempestivamente la contestazione disciplinare al proprio dipendente** (Trib. Milano 15.11.2014).

Sebbene, pertanto – a fronte della piena conoscenza della condanna riportata e della condotta extra lavorativa da cui era stata originata – la parte datoriale fosse nelle condizioni di reagire immediatamente già alla data del 21.01.2015 (o sospendendo cautelamente dal servizio il dipendente o avviando il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti) l'Amat non assumeva alcuna iniziativa fino all'ottobre 2016 serbando, viceversa, un comportamento incompatibile con la lesione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro.

Ed infatti, pur in presenza della sentenza di condanna n. 251/2012, l'Azienda manteneva regolarmente in servizio il reclamante limitandosi esclusivamente, a partire dalla busta paga di febbraio 2015, ad accantonare, nella misura di legge, la somma stipendiale onde consentirne l'assegnazione alla parte civile.

La medesima posizione di salvaguardia del rapporto di lavoro con il proprio dipendente, veniva ribadita dall'Amat in occasione dell'affidamento ai Servizi Sociali disposto dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza n. 1340/2014 a partire dal 20.02.2015 per l'espiazione di pene derivanti da due pregresse sentenze di condanna di cui l'Azienda era quindi perfettamente a conoscenza.

Per effetto di tale scelta il Tartarello ha prestato regolarmente servizio senza soluzione di continuità per 1 anno fino al 28.02.2016.

Orbene alla luce della ricostruzione dei fatti dianzi articolata, è di palmare evidenza la tardività dell'azione disciplinare promossa dalla parte datoriale, **avendo il reclamante ricevuto la lettera di contestazione degli addebiti da parte della Commissione, ex art. 53 R.D. 148/1931, in data 25.10.2016 ossia a distanza di 1 anno e 9 mesi dalla piena conoscenza dei fatti risalente al 21.01.2015 per effetto della notifica del pignoramento presso terzi.**

E' stato, dunque, nella specie, palesemente violato il principio dell'immediatezza della contestazione che integra un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro essendo finalizzato

- sia ad assicurare l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato, in quanto esclude difficoltà nel reperimento del materiale difensivo determinato dal decorso di un rilevante intervallo di tempo tra i fatti contestati e la lettera di addebito,
- sia ad evitare l'ingenerarsi nel lavoratore del legittimo affidamento sulla continuità del rapporto di lavoro stante l'assenza di connotazione disciplinare del fatto ascrittogli, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza cui deve essere uniformato il comportamento del datore di lavoro.

Non sfugge a questa difesa l'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, che relativizza il principio della "immediatezza" della contestazione affermando che la tempestività dell'azione disciplinare va valutata in relazione al tempo necessario per la valutazione dei fatti che può essere più o meno lunga a seconda della maggiore o minore complessità dell'accertamento istruttorio.





V'è però che l'applicazione di tale principio va valutata caso per caso in relazione alla fattispecie concreta.

Orbene nella specie, risulta *per tabulas* dagli atti del procedimento disciplinare che l'AMAT non ha svolto alcuna autonoma istruttoria riguardo all'accertamento dei fatti in questione, avendo ritenuto sufficiente, ai fini dell'inflizione della sanzione destitutiva, la circostanza che il Tartarello abbia riportato la condanna penale.

Pertanto, v'è prova in atti che l'AMAT non ha utilizzato il notevole lasso temporale intercorso - dalla data (21.01.2015) di conoscenza della sentenza di condanna n.251/2012 alla data di avvio del procedimento disciplinare (25.10.2016) - per svolgere gli accertamenti istruttori che legittimano il differimento dell'avvio del procedimento disciplinare rispetto alla conoscenza dell'evento, avendo disposto il licenziamento sulla base del solo dato di fatto dell'esistenza della sentenza n.251/2012 già conosciuta dal 21.01.2015.

L'arco di tempo intercorso - lesivo, come detto, sia dell'effettività del diritto di difesa del dipendente, sia del legittimo affidamento alla prosecuzione del rapporto - non è oggettivamente giustificabile con la necessità di svolgere un'articolata indagine istruttoria trovando, viceversa, spiegazione nell'esigenza - asserita dalla parte datoriale - di attendere il passaggio in giudicato della statuizione.

Si ribadisce, tuttavia, sul punto che tale esigenza è insussistente posto che la giurisprudenza ha univocamente riconosciuto che la pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore non impedisce al datore di lavoro la contestazione immediata dell'illecito dovendosi valutare la tempestività di contestazione in relazione al momento in cui i fatti posti a carico del dipendente sono stati conosciuti negli elementi essenziali (cfr. Cass. Sez. Lav. nn. 281/2016; 9051/2016; 4724/2014; 4710/2010; 4502/2008; 1101/2007; 2023/2006).

In particolare la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Nei rapporti di lavoro privati (nei quali non trovano applicazione le regole dettate dalla legge 27.3.2001 n. 97 in materia di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e di effetti di giudicato penale nei

confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) il datore di lavoro – anche nel caso in cui il contratto collettivo indichi come ipotesi di licenziamento in tronco la condanna penale passata in giudicato per fatti idonei ad incrinare il rapporto fiduciario-, una volta che abbia avuto la notizia, munita di un ragionevole tasso di attendibilità (da valutarsi a seconda delle circostanze) della commissione da parte del lavoratore di fatti di potenziale rilievo disciplinare, al fine di rispettare la regola della necessaria tempestività dell'esercizio del potere disciplinare e ferma restando la rilevanza della sospensione cautelare del dipendente, ha l'onere di assumere con adeguata diligenza e tempestività le iniziative necessarie per l'accertamento e la valutazione dei fatti; coerentemente il datore di lavoro, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti di rilievo disciplinare e l'esercizio del potere disciplinare, deve fornire la prova delle circostanze evidenziando la tempestività in concreto di questo esercizio."

Per quanto innanzi esposto, è evidente, per un verso, la palese erroneità della sentenza gravata e, per l'altro, la tardività della contestazione per le argomentazioni innanzi articolate.

Tale violazione radicale, rende il fatto *tamquam non esset* ai fini disciplinari con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, St. Lav. come affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 31.01.2017 n. 2513) e dal Tribunale del Lavoro di Taranto in una recentissima pronuncia del 21.4.2017 allegata in copia al fascicolo di primo grado.

C) Omessa pronuncia in relazione alla dedotta illegittimità del licenziamento per violazione del principio di proporzionalità.

La statuizione di primo grado si appalesa altresì viziata sotto il profilo dell'omessa pronuncia, non essendosi il Tribunale pronunciato sulla censura di violazione del principio di proporzionalità sottoposta al suo scrutinio dalla difesa del Tartarello.

Tale omissione consente la riproposizione integrale della stessa in questa fase di giudizio.

“La totale carenza di accertamento dei fatti che connota l'operato dell'AMAT - già evidenziato al punto sub B) che precede - ha altresì determinato la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione disciplinare che riveste un posto centrale nella valutazione della legittimità o meno dell'azione disciplinare della parte datoriale avendo quest'ultima l'onere di provare i presupposti giustificativi dei provvedimenti adottati con riferimento anche al nesso di proporzionalità tra l'illecito disciplinare ed il licenziamento irrogato da condursi alla stregua di un apprezzamento di fatto da svolgersi non in astratto ma con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. da ultimo Cass. Lav. 7.3.2017 n.5693; Cass.Lav. 26.11.2014 n.25162).

Orbene, agli atti del procedimento disciplinare non v'è traccia della doverosa verifica della proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione inflitta da effettuarsi in base ad un'ampia ricognizione della fattispecie in cui vengono in rilievo vari indici valutativi tra i quali, ad esempio, le circostanze di tempo e luogo della condotta, il tipo di mansioni affidate al lavoratore in base al suo inquadramento, la probabilità di reiterazione dell'illecito (Cass. Lav. 01.7.2016 n.13512).

L'AMAT ha quindi, patologicamente omesso la verifica di proporzionalità di sua competenza ignorando totalmente le seguenti circostanze che, ove correttamente valutate, l'avrebbero condotta senz'altro a ritenere spropositata la reazione espulsiva, come potrà essere verificato in sede giurisdizionale dal Tribunale adito.

In particolare risulta per tabulas che l'AMAT, nel destituire il proprio dipendente, non ha tenuto in considerazione :

- che i fatti che hanno portato alla condanna in sede penale del Tartarello risalgono ad un periodo antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro;*
- che la condotta posta in essere dal Tartarello, oggetto di condanna penale, non è mai stata reiterata dallo stesso nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa proseguita presso l'AMAT senza soluzione di continuità anche dopo la condanna riportata nei primi due gradi di giudizio;*

- l'assenza di qualunque ripercussione della condotta penalmente rilevante del dipendente sulla funzionalità del rapporto lavorativo, non avendo il Tartarello violato alcun obbligo preparatorio e funzionale all'esatto adempimento delle proprie mansioni di conducente ;
- che in sede di concessione della pena alternativa di affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto aveva ritenuto il Tartarello - anche sulla scorta di un parere espresso in tal senso dai C.C. di San Giorgio Jonico- persona non socialmente pericolosa né collegata alla criminalità organizzata e pertanto meritevole di immediato reinserimento sociale anche in considerazione del fatto che trattavasi di condanna per reati risalenti nel tempo e di natura non particolarmente allarmante (cfr. decreto dell'Ufficio di Sorveglianza di Taranto n.3909/16 del 17.10.2016).

L'AMAT non si è premurata, quindi, di valutare gli elementi già a sua disposizione né di acquisire informative presso il Tribunale di Sorveglianza di Taranto e presso gli altri organi in grado di fornire elementi utili in ordine alla possibilità di recupero sociale del Tartarello sebbene fosse a conoscenza della pendenza del procedimento di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (cfr. nota dell'avv. Catapano Minotti del 29.6.2016) incentrato proprio su tale tipo di valutazione (cfr. relazione dell' Area Educativa - Trattamento presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Casa Circondariale di Taranto del 6.7.2016).

Ha, invece, illegittimamente destituito dal servizio il Tartarello adducendo la gravità del reato in sé senza procedere alla valutazione di tutti gli elementi innanzi indicati necessaria per accertare la lesione dell'elemento fiduciario che si configura allorquando la condotta del lavoratore pone in dubbio anche la futura correttezza dell'adempimento dei suoi obblighi lavorativi (cfr. ex pluribus Cass. Lav. 25.6.2015 n.13158; Cass. Lav. 7.3.2017 n. 5693)."

Per quanto innanzi è evidente la violazione del principio di proporzionalità che giustifica ulteriormente la riforma della sentenza reclamata.

Istanza cautelare ex art.1, comma 60, L92/2012

Nella specie sussistono i presupposti per sospendere gli effetti della sentenza reclamata favorevole al datore di lavoro.

Quanto alla sussistenza del *fumus* di fondatezza del reclamo proposto, ci si riporta alle censure dianzi formulate.

In ordine alla sussistenza dei gravi motivi che giustificano l'intervento di una delibazione cautelare, si osserva che il perdurare dell'efficacia della statuizione osta alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro del Tartarello privandolo in tal modo dello stipendio che rappresenta l'unica fonte di sostentamento della famiglia di cui fa parte anche la piccola Gaia.

L'estrema urgenza del reinserimento del reclamante nell'organico dell'Amat discende dal fatto che lo stesso è attualmente disoccupato, al pari della coniuge, beneficiando soltanto del sussidio di disoccupazione assolutamente insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana ed in particolare a garantire l'adeguato mantenimento della figlia minore.

*** **

Alla luce dei motivi di impugnativa innanzi esposti e con espressa riserva di maggiormente chiarire ed illustrare, allo stato, si rassegnano le seguenti

C o n c l u s i o n i

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, così provvedere:

- in via cautelare, sospendere l'efficacia della sentenza n. 2207/2018 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro e conseguentemente disporre, in via provvisoria, la reintegrazione nel posto di lavoro presso l'Amat del Tartarello finno alla definizione, nel merito, del reclamo proposto;

riformare integralmente la suddetta sentenza e, quindi, accogliere le domande proposte nel ricorso ex art. 1, comma 51, L.92/2012 così provvedendo:

- I. dichiarare il licenziamento (destituzione dal servizio) comminato al ricorrente dal Direttore Generale dell'Amat con nota n.2614/UP del 15.02.2017 illegittimo e/o inefficace perché il fatto addebitato è insussistente e, per l'effetto, annullarlo ordinando all'Azienda convenuta – ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.300/1970 e ss.mm. – di reintegrare nel posto di lavoro il signor Tartarello Alessandro;
- II. condannare altresì l'AMAT s.p.a. a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria ammontante all'ultima retribuzione globale di fatto comprensiva dell'accantonamento del TFR, da corrispondere per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento (16.02.2017) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito dal ricorrente nel medesimo periodo per l'attività lavorativa svolta presso altro datore di lavoro e comunque in misura non superiore a 12 mensilità;
- III. condannare inoltre l'AMAT s.p.a. al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali spettanti al reclamante dal giorno del licenziamento (16.02.2017) fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi al tasso legale per un importo pari al differenziale contributivo tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro illegittimamente risolto dall'AMAT s.p.a. e quella accreditata da altro datore di lavoro per il periodo dell'attività prestata;
- IV. in subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile la tutela di cui all'art.18, comma 5, L.300/1970 e ss.mm., condannare l'AMAT s.p.a. al pagamento in favore del reclamante di una indennità risarcitoria pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o comunque nella misura ritenuta di giustizia in applicazione dei parametri di legge;
- V. in via ulteriormente gradata, in caso di ritenuta applicabilità del comma 6 dell'art.18 della L.300/1970 e ss.mm., condannare l'AMAT s.p.a. al pagamento in favore del reclamante di una indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto o comunque nella misura ritenuta di giustizia in applicazione dei parametri di legge:

- VI. condannare in ogni caso l'AMAT s.p.a. alla refusione delle competenze e spese del doppio grado di giudizio oltre IVA, Cap e spese generali nella misura di legge.

In via istruttoria, si producono:

- 1) copia autentica della sentenza del Tribunale del Lavoro di Taranto G.U. dott.ssa Annamaria Lastella, n.2207/2018 del 29.5.2018;
- 2) fascicolo di parte depositato nella fase sommaria di primo grado con relativa documentazione allegata;
- 3) fascicolo di parte depositato nella fase di merito con relativa documentazione allegata;
- 4) documentazione attestante lo stato di disoccupazione del reclamante;
- 5) dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'esenzione del pagamento del contributo unificato sottoscritta dal ricorrente.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato ma il ricorrente è esentato dal pagamento in quanto il reddito dell'intero nucleo familiare non supera la soglia di esenzione prevista come attestato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata agli atti.

Taranto 30 giugno 2018

Avv. Filiberto Morelli

Avv. Daniela Intelligente

PROCURA ALLE LITI

Delego l'avv. Filiberto Morelli e l'avv. Daniela Intelligente a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, compresa la cautelare, l'esecuzione e l'opposizione; con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quella di proporre domande riconvenzionali, appelli incidentali, opposizioni reclami, chiamare in causa terzi, intervenire in causa, riassumere la causa, rinunciare agli atti ed al giudizio, accettare avverse rinunzie, transigere, riscuotere e rilasciare quietanze e ricevute, differire o riferire giuramenti, fare istanze per sequestri giudiziari e conservativi, con facoltà di farsi sostituire. Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e ss. mm. di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto pertanto il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio in Taranto alla via Vincenzo Pupino n. 3 presso il loro studio.

E' autografa

avv. Daniela Intelligente



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

N. R. G. 253/18 LAV.
N. 1186/18 CRON.



IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede;

2. Visto ed applicato l'art. 1 comma 58 L. 92/2012;

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

l'udienza del 12.9.18 ore 09,30 per la discussione dinanzi al collegio

Si comunichi.

Taranto, li 11 LUG 2018.

Il Presidente
Dott.ssa Virginia Maisano



CORTE DI APPELLO
SEZIONE DI TARANTO
L'Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

Grottaglie, 26 luglio 2018

Preg.ma Signora
Dott.ssa Tiziana TURSI
AMAT Taranto

Tartarello c. **AMAT S.p.A.**
(Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro - procedimento n.253/2018)

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prel. n. **13674**
26 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
CD	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AC	Adm. Con. (P.A.R. SINISTRI)	☒
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Con riferimento all'oggetto, riscontro la richiesta di preventivo avanzata dagli uffici di codesta Azienda in relazione all'eventuale costituzione dell'Ente nel giudizio in oggetto per rilevare quanto segue.

In base alle previsioni del D.M. n.55/2014 e tenuto conto dell'oggetto del giudizio, i valori teorici da prendere in considerazione - al netto di spese generali di studio, contributo previdenziale e iva - sono i seguenti:

Fasi	Minimo	Massimo	Media
Fase di studio	2.268		
Fase introduttiva	810		
Fase istruttoria e di trattazione	1.785		
Fase decisionale	2.025		
Totale	6.888		

Attesi i particolari rapporti con codesta Amministrazione, ritengo di poter indicare l'importo preteso, riducendo il minimo di tariffa (6.888) del 20%, in € **5.510,40**, oltre spese generali di studio, contributo previdenziale e i.v.a. nelle misure di Legge.

A completa disposizione dell'Ente per ogni chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

Firmato digitalmente da Avv. Giuseppe A. FANELLI

FANELLI GIUSEPPE
ANTONIO
26.07.2018
07:52:11 UTC